

Domanda 1:

Disciplinare di gara - 7.3. Capacità Tecniche e Professionali - lettera d.

Il punto recita che "i concorrenti, a pena di esclusione, ai fini dell'esecuzione delle saldature, devono essere in possesso delle certificazioni di qualifica di almeno quattro saldatori, ovvero devono dichiarare, in sede di offerta, l'impegno a trasmettere, prima della consegna delle attività, le certificazioni di qualifica di almeno quattro saldatori, che intenderà utilizzare per l'appalto"

In merito a tale punto si chiede se, a pena di esclusione, il concorrente deve dichiarare, in sede di presentazione dell'offerta, l'impegno a trasmettere le certificazioni di n.4 saldatori già presenti in organico o se è sufficiente assumere lavoratori con tali professionalità solo prima della consegna dei lavori.

Risposta 1:

con particolare riferimento al quesito inerente la lettera d) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di Gara, si comunica che, come previsto al paragrafo "8.1.2 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SOGGETTA A POSSIBILE PERFEZIONAMENTO DOCUMENTALE":

12) certificazioni di qualifica di almeno quattro saldatori, che si intenderà utilizzare per l'appalto, in accordo con la normativa UNI EN 287-1, rilasciate da Ente accreditato da ACCREDIA (o da altro organismo firmatario di accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA/IAF – EWF/IIW) e valide per il campo di applicazione previsto dalle lavorazioni di cui al presente appalto

Ovvero

Dichiarazione di impegno a produrre, prima dell'inizio delle attività, le certificazioni di qualifica di almeno quattro saldatori, che si intenderà utilizzare per l'appalto, in accordo con la normativa UNI EN 287-1, rilasciate da Ente accreditato da ACCREDIA (o da altro organismo firmatario di accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA/IAF – EWF/IIW) e valide per il campo di applicazione previsto dalle lavorazioni di cui al presente appalto.

Pertanto, nella fattispecie in cui occorra assumere i lavoratori con tali professionalità prima della consegna dei lavori, va presentata, in sede di gara, la dichiarazione di impegno sopra descritta.

Domanda 2:

Disciplinare di gara - 8.4.1 Sub Criterio C1.1 - Certificazione OHSAS 18001:

Il sub criterio valuta positivamente l'attestazione da parte del concorrente, al momento della partecipazione alla gara, della certificazione OHSAS 18001 dando il massimo punteggio al soggetto che ne attesti il possesso da oltre tre anni.

In caso di partecipazione alla gara attraverso ATI, con Associato avente certificazione OHSAS 18001 da oltre 3 anni e Capogruppo avente stessa certificazione da solo un anno: quale sarà il punteggio attribuito?

Risposta 2:

Modalità di assegnazione del punteggio relativo al criterio C.1.1 in caso di ATI

Il sub-criterio valuta positivamente l'attestazione da parte del concorrente di possedere al momento della partecipazione alla gara (ovvero alla data di presentazione dell'offerta) e a mantenerla valida

per l'intera durata dei lavori la certificazione di conformità allo standard internazionale **OHSAS 18001** (Occupational Health and Safety Assessment Specification) del concorrente. La valutazione del punteggio è connesso alla "consistenza" del sistema ovvero al periodo per il quale è stata acquisita e mantenuta tale certificazione. Ciò premesso, la normativa di riferimento degli Appalti estrinseca come ratio generale che in caso di Associazione Temporanea di Imprese i requisiti devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento (cfr Sentenza TAR Sardegna sez I 06.04.2010 n. 665 - *Anche nei raggruppamenti temporanei di imprese (quantomeno, in quelli orizzontali), il requisito della certificazione di qualità eventualmente richiesto dal bando deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento*); partendo da tale assunto si deriva che il requisito da valutare deve essere comune a tutti i partecipanti all'Associazione e, pertanto, nel caso esemplificativo posto dalla società viene assegnato il punteggio relativo ad una certificazione posseduta da un anno in quanto tale requisito è quello in comune a tutti i partecipanti.

Domanda 3:

Disciplinare di gara - 8.4.5 Sub criterio C1.5 - Assorbimento del personale:

Il sub criterio viene determinato come rapporto tra il numero di dipendenti assorbiti ed il numero massimo di dipendenti che il concorrente dichiara di impegnare per le attività oggetto di gara. Tale criterio quindi attribuisce il massimo punteggio a chi dichiara di espletare le lavorazioni interamente con personale assorbito "dall'attuale operatore economico presente in ABC".

Per tale quesito si chiede pertanto di:

- conoscere il nominativo dell'attuale operatore economico (da informazioni acquisite sembrerebbe che tale attività attualmente sia espletata dalla Net Service srl);
- volontà dell'attuale operatore economico e delle risorse stesse ad essere assorbite in caso di aggiudicazione. Diversamente la dichiarazione di volontà da parte della scrivente potrebbe essere disattesa.
- elenco del personale da assorbire con indicazione delle qualifiche, professionalità e formazione (indispensabile per la valutazione dell'offerta economica e per definizione dell'organico);

Infine, in caso di assorbimento di tutto il personale necessario all'espletamento dei lavori oggetto del presente bando dall'attuale operatore economico, come vengono valorizzati i sub criteri C1.2 e C2.4 che invece prevedono l'attribuzione del massimo punteggio in caso di presenza di specifiche professionalità e/o formazione di risorse già presenti in organico e che dovranno essere impiegate nel presente affidamento?

Sembrerebbe infatti che il presente criterio entri in conflitto con i precedenti.

Risposta 3:

Informazioni su assorbimento del personale

L'affidamento in oggetto non è sostitutivo di quello assunto dalla Net Service ma integrativo delle attività acquistate dalla controllata; al momento della pubblicazione del bando esiste un contratto sulla base del quale ABC acquista le attività oggetto di appalto per le giornate di sabato, domenica e festivi da un fornitore terzo. Pertanto il sub-criterio è relativo alla possibilità di garantire stabilità occupazionale al personale impiegato da tale attuale fornitore. Per consentire una valutazione a tutti gli operatori economici interessati alla presente procedura si specifica che per il servizio di cui sopra sono stati impegnati nel mese in cui è uscito il bando di gara n° 11 lavoratori assunti con il CCNL Edili Industria e n° 2 lavoratori assunti con il CCNL Metalmeccanico che hanno le professionalità di seguito riportate:

Operaio Edile – I livello	Manovale	CCNL Edile ed Affini	Attestato DPR 177
Operaio Edile – II livello	Manovale	CCNL Edile ed Affini	Attestato DPR 177
Install. Impianti – I livello	Impiantista	CCNL Metalmeccanico priv e installazione impianti	
Operaio Edile – I livello	Manovale	CCNL Edile ed Affini	Attestato DPR 177
Operaio Edile – I livello	Manovale	CCNL Edile ed Affini	
Install. Impianti – I livello	Carpentiere	CCNL Metalmeccanico priv e installazione impianti	
Operaio Edile – I livello	Autista	CCNL Edile ed Affini	
Operaio Edile – III livello	Operatore m.m.	CCNL Edile ed Affini	Attestato DPR 177
Operaio Edile – I livello	Autista	CCNL Edile ed Affini	Attestato DPR 177
Operaio Edile – I livello	Saldatore	CCNL Edile ed Affini	
Operaio Edile – III livello	Operatore m.m.	CCNL Edile ed Affini	
Operaio Edile – I livello	Manovale	CCNL Edile ed Affini	
Operaio Edile – I livello	Manovale	CCNL Edile ed Affini	Attestato DPR 177

Per la determinazione del punteggio di tale criterio si precisa che il parametro L_T (numero massimo di dipendenti che il concorrente dichiara di impegnare per le attività di cui al presente affidamento) deve essere congruente con l'organizzazione delle attività lavorative che verranno illustrate nella Relazione Tecnica associata al Modello di Offerta Tecnica e, quindi, il suo valore sarà la somma del numero di risorse che l'impresa deve implementare per il rispetto dell'organizzazione richiesta nelle Specifiche Tecniche e del numero di risorse che l'impresa intende mettere in campo per l'esecuzione dei ripristini delle sedi stradali (tale parametro deve essere esplicitato anche per la determinazione del criterio C.2.3).

Laddove l'impresa intenda utilizzare il personale proveniente dal precedente operatore economico, formato già per le attività negli spazi confinati, avendo già ABC l'attestazione della relativa formazione non sarà obbligatorio presentare per tale personale gli attestati di formazione necessari per la determinazione del punteggio relativo al criterio C.1.2.

Domanda 4:

Disciplinare di gara - 8.4.9 Sub Criterio C2.4 - organizzazione interventi di saldatura:

Tale sub-criterio valuta l'organizzazione dell'impresa in termini di presidio delle attività specialistiche della saldatura, valutando positivamente l'esperienza acquisita dal concorrente nello sviluppo delle attività di saldatura, sulla base del numero di saldatori certificati che sono stati iscritti nel libro matricola del concorrente negli ultimi tre anni. Sulla scorta di ciò è opportuno chiedere:

- l'ottenimento del punteggio è vincolato all'esperienza dell'impresa che sarà attestata dalla dimostrazione di aver avuto nel libro matricola saldatori certificati? o questi dovranno essere ancora presenti all'atto dell'affidamento e quindi utilizzati per l'espletamento delle lavorazioni?
- l'aspetto temporale definito nel criterio recita che "i saldatori dovranno essere stati iscritti nel libro matricola del concorrente negli ultimi tre anni": per tale lasso temporale si intende un periodo uguale o superiore ai tre anni dall'atto di presentazione dell'offerta? Diversamente verrebbe a decadere il presupposto dell'esperienza sulla quale si basa il presente criterio.

Risposta 4:

Informazioni sulle modalità di assegnazione del punteggio relativo al processo di saldatura

Il sub-criterio valuta l'organizzazione dell'impresa in termini di presidio delle attività specialistiche della saldatura e, pertanto, ne consegue che la valutazione della capacità è legata alla presenza all'interno del proprio Libro Matricola di personale certificato. Considerando che la certificazione del saldatore ha una durata pari a due anni il criterio viene applicato verificando la presenza, negli ultimi tre anni, all'interno della organizzazione aziendale di personale certificato per almeno il periodo della certificazione. Solo in tal caso, infatti, si può attestare la capacità dell'azienda di avere personale in grado di rispettare la procedura di certificazione della saldatura, che si ricorda essere propria dell'azienda. Ovvero per acquisire il punteggio previsto l'operatore economico deve dimostrare che all'interno della propria organizzazione, negli ultimi tre anni a partire dalla data del bando, sono presenti per un periodo non inferiore a due anni risorse certificate ai sensi di quanto previsto nell'art. 3.1 delle Specifiche Tecniche; in funzione del numero di risorse che hanno tali requisiti verranno assegnati i punteggi nel rispetto di quanto previsto nello specifico punto del Disciplinare.

Si precisa che il personale acquisito dal precedente operatore economico non può essere considerato all'interno di tale valutazione in quanto lo stesso è certificato ai sensi della WPS dell'attuale impresa e, quindi, non può essere considerato per l'attestazione del presidio delle prestazioni specialistiche da parte delle altre società.

Domanda 5:

Disciplinare di gara - 8.4.8 Sub Criterio C2.3 - organizzazione ripristini stradali:

Il sub criterio valuta il tempo di intervento per i ripristini stradali rispetto al numero di squadre che il concorrente impiegherà per tale attività. In merito a quest'ultimo, il massimo punteggio si ottiene impiegando, per le attività di ripristino, n.4 squadre che dovranno concludere l'intervento in 12 ore. Per numero 4 squadre si intende il numero di squadre totali che il concorrente dovrà prevedere nella propria organizzazione, oppure il numero di squadre di cui andrà garantita la presenza giornaliera 7 giorni su 7?

In quest'ultimo caso, la richiesta sarebbe eccessiva rispetto al reale impegno richiesto in quanto nelle giornate di sabato, domenica e festivi, il numero di squadre dedicate alle attività di assistenza da guasto è ridotto rispetto alle giornate feriali e conseguentemente anche le attività di ripristino.

Diversamente, al fine di assicurare il servizio richiesto nei termini previsti, il concorrente dovrebbe garantire almeno n. 4 squadre da impiegare per le attività di ripristino prescindendo dalla presenza minima giornaliera. Difatti le attività di ripristino, non legate alle squadre ABC, sono in capo esclusivamente al concorrente e quindi alla propria organizzazione di impresa.

Risposta 5:

Informazioni sulle modalità di assegnazione del punteggio relativo al tempo di esecuzione del ripristino

Il sub-criterio valuta l'organizzazione dell'impresa in termini di presidio delle attività di ripristino della sede stradale al fine di garantire la qualità del lavoro e la riduzione dei tempi di esecuzione degli stessi a seguito degli interventi di manutenzione. Pertanto il numero di squadre riportate nella tabella rappresenta quello che l'operatore economico deve garantire all'interno della propria organizzazione, prescindendo dalla presenza minima giornaliera. Si ricorda che tali risorse devono essere indicate nella Relazione Tecnica, associata al Modello OT, all'interno della organizzazione di lavoro.

Domanda 6:

Capitolo 3 delle Specifiche Tecniche “Caratteristiche della fornitura” punto 3.1 pianificazione delle attività, cita: in condizioni ordinarie la squadra dovrà essere costituita da due risorse, di cui almeno una qualificata anche per le attività di saldatura e taglio, a cui aggiungere quella addetta al mezz d’opera per lo scavo.

A tal proposito, considerando che le attività di manutenzione devono essere condotte in modo tale da ottimizzare gli interventi di ABC, la scrivente chiede la conferma se, per ciascuna squadra di manutenzione, il numero minimo di risorse è pari a 3 unità.

Risposta 6:

Numero di risorse minimo con cui comporre le squadre di assistenza

Nelle Specifiche Tecniche a pagina 5 è precisato che “l’esecuzione degli interventi di assistenza devono avvenire mediante squadre costituite da un numero di risorse congruo per l’intervento da effettuare; in condizioni ordinarie la squadra dovrà essere costituita almeno di due risorse (a cui aggiungere quella addetto al mezzo d’opera per lo scavo) di cui almeno una qualificata anche per le attività di saldatura e taglio” fermo restando che “Il dimensionamento delle squadre di assistenza, comunque, potrà essere modificato su specifica indicazione dalla D.L. per necessità contingenti all’esecuzione dell’intervento”. Pertanto da quanto riportato nei documenti posti a base di gara si evince che l’organizzazione implementata dall’operatore economico all’interno della Relazione Tecnica, da produrre nell’ambito della Offerta Tecnica, deve prevedere che ciascuna squadra di assistenza deve essere composta da almeno 3 (tre) risorse delle quali una deve essere specializzata nelle operazioni di taglio e saldatura (certificata ai sensi della UNI EN 287-1) e una specializzata per la guida del mezzo d’opera per lo scavo.

Domanda 7:

Disciplinare di gara – 7.3 Capacità Tecniche e professionali: Certificazione della procedura di saldatura del costruttore, approvata secondo la normativa UNI EN ISO 15614-1:2012 rilasciata da Ente accreditato da ACCREDIA (o da altro organismo firmatario di accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA/IAF - EWF/IIW). La validità della procedura deve tenere conto che i diametri delle tubazione in funzione del diametro, tra 2,6 mm e 15,0 mm, che le giunzioni dei tubi potranno essere sia “testa a testa”; che “d’angolo”; e che la posizione delle tubazioni sulle quali intervenire sono fisse ad asse orizzontale e fisse ad asse verticale Certificazione di qualifica di almeno quattro saldatori che saranno utilizzati per lo specifico lavoro, in accordo con la normativa UNI EN 287-1, rilasciati da Ente accreditato da ACCREDIA (o da altro organismo firmatario di accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA/IAF - EWF/IIW) e validi per il campo di applicazione previsto dalle lavorazioni di cui al presente affidamento. In particolare la qualificazione deve tenere conto che i diametri delle tubazioni oggetto degli interventi sono compresi tra 40 mm e 1500 mm (, gli spessori sono compresi, in funzione del diametro, tra 2,6 mm e 15,0 mm, che le giunzioni dei tubi potranno essere sia “testa a testa”; che “d’angolo”; e che la posizione delle tubazioni sulle quali intervenire sono fisse ad asse orizzontale e fisse ad asse verticale. In considerazione che lo scrivente è un Consorzio di cooperative di cui all’art. 45 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e, in quanto tale, indica la consorziata esecutrice, si

chiede, anche ai sensi dell'art. 47 del medesimo Decreto, se le Certificazioni sopra riportate possano essere portate e dimostrate dalla cooperativa indicata per l'esecuzione.

Risposta 7:

Possesso certificato WPS per i Consorzi

Per quanto attiene la certificazione del Processo di Saldatura si precisa che essa, come qualsiasi requisito di natura tecnico, deve essere posseduto, ai sensi dell'art. 47 comma 1 del D. Lgs 50/16, dal Consorzio stesso. Pertanto in virtù del particolare rapporto consortile — rapporto organico — esistente nei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro il requisito relativo alla certificazione del procedimento di saldatura deve essere in possesso del Consorzio.
